



COMUNE DI CASTELLANETA  
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 7 GEN 2015 N. 08 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al 22 GEN 2015

Li - 7 GEN 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

## DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 116 del **23 dicembre 2014**

**OGGETTO:** Appello alla sentenza n. 650/2014 del Tribunale di Taranto - Comune di Castellaneta c/Schiavone Bruno Augusto. Incarico a legale di fiducia per costituzione in giudizio.

**IL SINDACO**  
**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che e' stato notificato in data 23/09/2014 al legale di fiducia di questo Ente , avv. Francesco A. Festa, atto di appello alla sentenza n. 650/2014 del Tribunale di Taranto – sez. distaccata di Ginosa emessa nel giudizio promosso da Schiavone Bruno Augusto contro questo Ente per il rimborso delle spese legali pagate all'Avv. A. Guida del Foro di Taranto per la difesa dell'attore nel giudizio penale iscritto al n. 4132/03 P.M. ed al n. 12392/03 G.I.P. - Tribunale penale di Taranto.

**RAVVISATA** la necessità di costituirsi nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Lecce – sezione distacca di per la difesa di questo Ente, atteso che sussiste la necessità e l'urgenza di contrastare le pretese di controparte.

**RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Francesco Antonio Festa, del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi, n. 19.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale: ..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E C R E T A**

1. di costituirsi nel giudizio promosso davanti avanti alla Corte di Appello di Lecce – Sezione di Taranto, con atto di appello notificato in data 23/09/2014, giusta comunicazione dell'Avv. Francesco A Festa in data 29/09/2014 (anticipata a mezzo posta elettronica certificata) ed assunta al prot. n. 22682 in data 02/10/2014, a Schiavone Bruno Augusto, rappresentato e difeso dall'avv. Mimì Cassano, per la riforma

*dell'impugnata sentenza, e per il riconoscimento del credito vantato dall'odierno appellante pari ad € 9,150,15, dal quale deve essere detratto l'acconto versato in corso di causa per € 5,000,00 e, quindi per la condanna di questo Ente al pagamento della somma di € 4,150,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo nonché interessi e rivalutazione monetaria sulla somma di € 5.000,00 dalla messa in mora sino alla data del 14/09/2011 (giorno in cui l'acconto è stato percepito, con condanna di questo Ente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;*

2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all' Avv. Francesco Antonio Festa, del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi, n. 19;
- 1) stabilire che all' assunzione degli eventuali impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità;
- 2) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GIULIOTTI)

